

Lavoro. Nella legge antisommerso in vigore da sabato una serie di nuovi adempimenti per aumentare le tutele

Appalti con documento unico

Al committente il compito di favorire il coordinamento fra le imprese

Luigi Caiazza

■ Per l'esecuzione dei lavori in appalto, pubblici e privati, viene introdotto un altro documento e il costo della sicurezza deve essere distinto da quello per la realizzazione dell'opera.

Le novità sono contenute nella legge 123/07, con le misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La nuova legge in vigore da sabato scorso prevede, tra l'altro, alcune modifiche al decreto legislativo 626/94. In particolare, con l'articolo 3 della nuova legge viene modificato l'articolo 7 del decreto legislativo 626, il quale tra l'altro era già stato modificato dall'articolo 1, comma 910, della legge 296/06 (Finanziaria 2007).

Proprio con l'ultima Finanziaria, infatti, era stato introdotto il comma 3 bis, in base al quale era stato previsto che

l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato a opera dell'Inail.

Con l'ulteriore modifica del comma 3 dell'articolo 7, è stato dettato una sorta di regolamento all'originario testo di tale comma. Infatti, finora era previsto che nel contratto di appalto o d'opera il datore di lavoro committente promuovesse «la cooperazione, nell'attuazione delle

LA FINANZIARIA

La manovra 2007 aveva già modificato il decreto legislativo 626 con la previsione della responsabilità in solido

misure di sicurezza dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, e il coordinamento dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle "interferenze" tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva».

Questa disposizione viene ora integrata esplicitando le modalità per l'adempimento a tale obbligo, stabilendo che lo stesso datore di lavoro committente, proprio per eliminare queste possibili "in-

LA SEPARAZIONE

Necessario distinguere il costo della sicurezza da quello che si affronta per la realizzazione dell'opera

terferenze", debba elaborare un unico documento di valutazione dei rischi con il quale vengono indicate le misure adottate in proposito.

Tale documento si inserisce nell'obbligo previsto dal precedente comma 2, dello stesso articolo 7, dove è stabilito che il datore, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si tratta, quindi, di un documento che è indipendente dai rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, le quali, per proprio conto, do-

L'approfondimento



Sul «Sole-24 Ore del Lunedì» di ieri le tre strade che l'imprenditore può percorrere per difendersi dalla sospensione, cioè il blocco dell'attività disposto dall'ispettore del Lavoro per violazione delle norme su orari, riposi o sicurezza oppure per l'impiego di manodopera in nero

vanno, pertanto, attenersi, rispettivamente, anche a tutti gli obblighi, formali e sostanziali, previsti dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 626/94.

Al fine, evidentemente, di fornire ulteriori e validi elementi per la quantificazione del costo complessivo della sicurezza, che negli appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 7, del Dpr 222/03, deve essere analitico e distinto dal costo del lavoro, viene previsto che tale documento "unico" venga allegato al contratto d'appalto, ovvero al contratto d'opera.

Quest'ultima disposizione, mediante l'inserimento del comma 3-ter all'articolo 7, viene ora estesa anche ai contratti di somministrazione, di appalto e subappalto stipulati, ai sensi degli articoli 1559, 1655 e 1656 del Codice civile, da committenti privati.